



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 28/01/2016**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di assoggettabilità a VIA. Ditta Ecom Servizi Ambientali.

### IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, oltre a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio;

Visto l'articolo 163 comma 1 D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."

Visto il comma 3 dell'art. 1 ter della legge 125/2015 che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

Visto l'articolo 163 comma 5 D.Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesime delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Vista la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che “ai sensi dell’articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del dlgs 267/2000, dell’articolo 21 commi 1 e 2 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge”.

- l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

- l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso:

- che con istanza di data 03/04/2015, acquisita al protocollo n. 22968 dello 09/04/2015, ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l., ha chiesto la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 11/2001, per la realizzazione di un nuovo impianto per l’ostoccaggio provvisorio (messa in riserva e/o deposito preliminare) di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, in Zona Industriale del Comune di Galatina;

- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici:

- 1A - Relazione generale tecnico-descrittiva;
- 1B - Relazione di studio preliminare ambientale;
- 2A - Relazione geologica;
- 3A - Relazione di valutazione di impatto acustico;

- 4A - Relazione di trattamento acque di prima pioggia;
  - 1) Inquadramento territoriale urbanistico;
  - 1.1) Inquadramento geologico - idrogeologico - ambientale;
  - 1.2) Uso attuale del suolo - documentazione fotografica;
  - 2) Planimetria generale - Layout impianto;
  - 3) Planimetria aree di messa in riserva e deposito preliminare;
  - 4) Schema impianto illuminazione esterna;
  - 6) Schema impianto idrico, fognante, trattamento acque meteoriche;
  - 7) Tettoia e box prefabbricato uffici e servizi;
  - 8) Vasca trattamento acque meteoriche;
- che il progetto proposto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alla fattispecie di cui Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 25194 del 16/04/2015, ha richiamato al Proponente gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
- che ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. ha informato, con nota 30/06/2015 acquisita lo 01/07/2015 al protocollo n.41818, di aver provveduto alla divulgazione dell'avviso del procedimento di verifica nel B.U.R.P. n. 57 del 23/04/2015;
- che il Servizio Ambiente del Comune di Galatina ha inviato, con lettera di trasmissione 25/06/2015, acquisita in atti al prot. n. 42432 dello 02/07/2015, copia delle relata di pubblicazione dell'avviso del procedimento di verifica sull'Albo pretorio comunale dallo 04/05/2015 al 17/06/2015, senza che in detto periodo siano pervenute osservazioni;
- che il Servizio Ambiente, con nota n. 42715 dello 02/07/2015, preso atto delle misure di partecipazione, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento e, contestualmente, alla indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 08/09/2015;
- che in data 07/09/2015 è pervenuta, anticipata tramite fax, nota protocollo n.30387 dello 07/09/2015 del Comune di Galatina, di trasmissione del parere espresso, per il profilo urbanistico-edilizio, dal Servizio Edilizia Pubblica e Privata;
- che in data 08/09/2015 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la seduta di apertura della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota 09/09/2015, n. 54777;
- che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi sono di seguito riportate:  
 "I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la presenza di:
- PROVINCIA DI LECCE - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Ing. Roberto Aloisio;
  - ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.: Sig. Fabio De Matteis, legale rappresentante; Ing. Massimo Corianò, tecnico progettista;
  - ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
- e la assenza di:
- ASL LECCE Area Nord;
  - COMUNE DI GALATINA;
- alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

Il dott. Piccinno informa che il Comune di Galatina ha comunicato, con nota di data 07/09/2015 (protocollo n.30387), che "...in merito all'impatto ambientale dell'impianto ed al rischio di inquinamento connesso, questa Amministrazione si rimette integralmente alla relative valutazioni di ASL e ARPA, al fine di esercitare la massima tutela e salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica". A tale

comunicazione è allegata una nota del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata, nella quale si rinvia, per quel che concerne gli aspetti di carattere urbanistico-edilizi, alle competenze del Consorzio S.I.S.R.I.. L'intervento di progetto ricade, infatti, con riferimento al PUG, in Zona D1 (Insediamenti industriali esistenti) e, in particolare, nel Piano Regolatore Territoriale del Consorzio S.I.S.R.I. - Agglomerato Industriale di Galatina-Soletto.

Il dott. Piccinno dà atto del mancato coinvolgimento alla Conferenza del Consorzio S.I.S.R.I., facendosi carico di notificare copia del verbale della seduta odierna.

In seguito il coordinatore della Conferenza chiede al proponente di fare chiarezza sull'asserzione, contenuta nelle premesse dello Studio Preliminare Ambientale, che l'intervento proposto " ... è riconducibile alla seguente tipologia di progetti elencati nell'Allegato IV alla PARTE SECONDA del suddetto D.Lgs. paragrafo 8, lettera "t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)".

Il progettista dell'intervento chiarisce che tale affermazione è frutto di un refuso, trattandosi di progetto di nuovo impianto, da assoggettare a procedura di verifica in quanto riferibile a tipologia dell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 che si riserva di precisare successivamente.

I funzionari della Provincia chiedono al proponente di produrre, a integrazione del progetto, i seguenti elaborati tecnici:

- Elenco dei rifiuti conferibili da autorizzare, in formato sia cartaceo sia digitale, con indicazione della designazione di ciascun CER;
- Relazione descrittiva della gestione delle acque meteoriche, con specificazione delle modalità e aliquota di acque riutilizzate, ovvero dimostrazione dell'impossibilità tecnica di un riutilizzo completo o parziale delle stesse;
- Relazione sulla conformità del sito d'impianto con i criteri di localizzazione fissati con l'aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia approvato con DGR n.819/15, integrata da tavola grafica riportante i ricettori sensibili eventualmente esistenti nel raggio di 500 metri.

Il referente di ARPA Puglia chiede a sua volta la seguente integrazione documentale:

- Piano di monitoraggio ambientale (riferito alle matrici: aria, acque sotterranee e rumore);
- Criteri di dimensionamento delle aree di stoccaggio in funzione delle massime quantità di stoccaggio "istantanee" di progetto per ogni singola tipologia di rifiuti;
- Planimetria generale riportante la viabilità di servizio interna all'impianto e le aree di manovra;
- Relazione descrittiva del traffico veicolare indotto dall'esercizio dell'impianto.

Con riferimento agli aspetti concernenti il rumore, lo stesso delegato di ARPA precisa, poi, che la documentazione concernente la valutazione previsionale d'impatto acustico dell'attività è priva della valutazione previsionale riferita alle abitazioni, ubicate all'intorno del sito, insistenti in aree diverse da quella "esclusivamente industriale". Tali abitazioni, sebbene individuate dalla documentazione fotografica integrante il progetto tecnico, risultano poi trascurate nella valutazione previsionale di impatto acustico. Si richiede, inoltre, che nell'aggiornamento della valutazione siano riportate le misure del rumore residuo esistente.

La Conferenza detta la prescrizione che copia conforme del progetto sia trasmessa al Consorzio S.I.S.R.I. - Agglomerato Industriale di Galatina-Soletto, al fine di acquisirne le valutazioni di competenza. Il proponente assume l'impegno di provvedere in tal senso";

- che, in adempimento delle richieste della Conferenza dei Servizi, la società proponente ha trasmesso, con nota 09/10/2015, acquisita al prot. n. del 12/10/2015, la seguente documentazione integrativa:

- 1 - Relazione integrativa;
- 2 - Piano di monitoraggio e controllo ambientale;

- 3 - Relazione di valutazione di impatto acustico (valutazione previsionale e rumore residuo);
- 1.1) Uno-schema impianto idrico fognante, trattamento acque meteoriche;
- 1.2) Planimetria aree messa in riserva;
- 1.3) Planimetria generale - viabilità di servizio, aree di manovra;
- 1.4) Carta rappresentativa del rumore residuo misurato nei pressi delle abitazioni presenti nei dintorni dell'impianto;

- che con nota n. 65033 del 23/10/2015 il Servizio Ambiente ha convocato per il giorno 10/11/2015 la seconda seduta della Conferenza di Servizi;

- che nel corso della seconda conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato inviato agli Enti convocati in data 11/11/2015, con nota di trasmissione protocollo n. 68853, sono state assunte le seguenti determinazioni:

“I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la presenza di:

- PROVINCIA DI LECCE - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Salvatore Francioso;
  - ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.: Sig. Fabio De Matteis, legale rappresentante; Ing. Massimo Corianò, progettista;
  - ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
- e la assenza di:

- ASL LECCE - Area Nord;
- COMUNE DI GALATINA;
- CONSORZIO ASI - LECCE;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

Il dott. Piccinno informa che ASL LECCE - Dipartimento di Prevenzione e CONSORZIO ASI hanno preannunciato telefonicamente della impossibilità a partecipare alla seduta odierna, assicurando l'invio, in tempi brevi, di parere scritto.

In seguito riepiloga gli argomenti discussi nel corso della precedente seduta del giorno 8 settembre u.s., e in particolare le richieste d'integrazione documentale.

La società proponente ha provveduto, con nota di trasmissione 9/10/2015, all'invio dei seguenti elaborati integrativi:

- Relazione integrativa contenente informazioni su:
  - Elenco dei rifiuti conferibili da autorizzare, in formato sia cartaceo che digitale, con l'indicazione della designazione di ciascun CER;
  - Descrizione della gestione delle acque meteoriche, con specificazione delle modalità e aliquota di acque riutilizzate;
  - Descrizione sulla conformità del sito d'impianto con i criteri di localizzazione fissati con l'aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti speciali della Regione Puglia approvato con DGR n° 819/15, integrata da tavola grafica riportante i ricettori sensibili eventualmente esistenti nel raggio di 500 m;
  - Criteri di dimensionamento delle aree di stoccaggio in funzione delle massime quantità di stoccaggio “istantanee” di progetto per ogni singola tipologia di rifiuti;
  - Descrizione del traffico veicolare indotto dall'esercizio dell'impianto;
- Elaborato grafico 1.1 - Schema impianto idrico-fognante, trattamento acque meteoriche;
- Elaborato grafico 1.2 - Planimetria aree messa in riserva;
- Elaborato grafico 1.3 - Planimetria generale- viabilità di servizio - aree di manovra;
- Elaborato grafico 1.4 - Carta rappresentativa del rumore residuo misurato nei pressi delle abitazioni presenti nei dintorni dell'impianto;
- Piano di monitoraggio e controllo ambientale;
- Relazione tecnica di valutazione impatto acustico riportale la valutazione previsionale riferita alle abitazioni ubicate all'intorno del sito e le misure del rumore residuo esistente.

Il referente di ARPA Puglia evidenzia di non aver avuto i suddetti elaborati tecnici, che il proponente ha inviato tramite PEC.

ECOM SERVIZI AMBIENTALI provvede alla consegna di supporto informatico contenente copia conforme dell'integrazione documentale al rappresentante di ARPA Puglia e di marca da bollo e computo metrico estimativo alla Provincia di Lecce, che aveva fatta richiesta con nota prot. n.25194 del 16/04/2015.

In seguito la parola è ceduta al tecnico progettista, al fine di fornire una sintetica descrizione dei contenuti degli elaborati recenti.

Riguardo al proposto Piano di monitoraggio ambientale si evidenzia, da parte dei referenti della Provincia, la necessità di una preventiva individuazione dei pozzi per il monitoraggio idrogeologico dell'acquifero, onde poterne valutare la corretta disposizione rispetto al verso del deflusso idrico sotterraneo. Tale valutazione è condivisa dal rappresentante ARPA Puglia.

Il proponente si dichiara disponibile a soddisfare la predetta richiesta, fornendo apposita cartografia di ubicazione dei pozzi costituenti la rete di monitoraggio idrogeologico.

Il referente di ARPA Puglia si riserva di far avere, alla Provincia, il parere scritto per quanto di competenza, a conclusione dell'istruttoria tecnica da svolgere sulla documentazione complessivamente già acquisita e, a riscontro della richiesta odierna, da acquisirsi”;

- che, in adempimento delle richieste della Conferenza dei Servizi, ECOM SERVIZI AMBIENTALI ha trasmesso, con nota 19/11/2015, acquisita al protocollo n. 71412 del 23/11/2015, la seguente documentazione integrativa:

- stralcio aerofotogrammetrico con l'individuazione dei pozzi di monitoraggio idrogeologico dell'acquifero;
  - informazioni relative all'ubicazione e proprietà degli stessi;
  - dichiarazione di disponibilità ad effettuare l'attività di monitoraggio;
- che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL LECCE Area Nord ha espresso con nota n.117604 del 29/11/2015, acquisita in atti al protocollo n.72145 del 26/11/2015, parere favorevole condizionato al progetto dell'impianto;
- che il Consorzio ASI Lecce con nota n. 3803 del 10/11/2015, acquisita il 13/11/2015 al protocollo n. 69372, ha comunicato che il Servizio Tecnico dell'Ente ha espresso, come risulta da verbale allegato in copia n.54 del 10/11/2015, parere favorevole in linea tecnica condizionato alla richiesta di ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. per la realizzazione di un centro di stoccaggio di rifiuti speciali in zona industriale di Galatina-Soletto, lotto n. 450/A;
- che ARPA PUGLIA - DAP Lecce ha espresso, con nota protocollo n.74301 del 18/12/2015, in atti al prot. n. 76839 del 22/12/2015, parere favorevole condizionato al progetto;

Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.

ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. è un'azienda operante nel settore dei servizi ambientali, in particolare della raccolta/trasporto di rifiuti liquidi e solidi di qualsiasi tipologia, bonifica di siti degradati da materiale contenente amianto (lastre di eternit, canne fumarie, pluviali, serbatoi, vasi, ecc.) e da altri rifiuti pericolosi. L'attività principale dell'Azienda è finalizzata alla bonifica di siti e manufatti contenenti amianto.

Il progetto proposto, che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 (Verifica di assoggettabilità) del D.Lgs. 152/06 poiché riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda, Paragrafo 7, lettera “za) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”, riguarda la realizzazione di un centro attrezzato a servizio della medesima società, che si comporrà di:

- area scoperta completamente pavimentata da utilizzare per lo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti non pericolosi, sia a pavimento sia entro cassoni;
- tettoia adibita al deposito e/o stoccaggio al coperto di differenti tipologie di rifiuti pericolosi collocati all'interno appositi cassoni e/o contenitori;
- box prefabbricato da utilizzare per uso ufficio e servizi.

Il sito di progetto è posto in "Zona per insediamenti industriali e/o artigianali, commerciali e/o distributive - Consorzio (SISRI)" del Comune di Galatina, risultando individuato dal lotto n. 450/A. In N.C.T. esso è riportato al Foglio 74, mappali 350, 355 e 546. La superficie totale, recintata, ammonta a circa mq 5.500,00 di cui mq 3.371,00 ricadenti in zona PIP.

L'area, costeggiata da una strada di collegamento della zona industriale, sarà servita da due ingressi carrabili ed uno pedonale. Tutti i rifiuti in entrata al centro saranno prevalentemente "rifiuti speciali" provenienti da attività di vario genere.

L'attività che la ditta intende svolgere consiste essenzialmente nello stoccaggio di differenti tipologie di rifiuto in appositi contenitori oppure sul pavimento, in area delimitata da new jersey. Tutte le tipologie di rifiuti pericolosi saranno stoccate all'interno di idonei cassoni e/o contenitori, tutti rigorosamente posizionati al di sotto della tettoia.

Il centro di gestione rifiuti è stato dimensionato per una capacità di trattamento annua massima pari a 9.551 tonnellate, di cui 8.036 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 1.515 tonnellate di rifiuti pericolosi.

I prospetti seguenti riportano, con riferimento all'Allegato D alla Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, le singole tipologie di rifiuto, con le corrispondenti capacità istantanee di stoccaggio e operazioni di recupero/smaltimento (informazioni fornite dal proponente con il documento RELAZIONE INTEGRATIVA del settembre 2015).

Non si prevede nessuna lavorazione dei rifiuti, ma semplicemente uno stoccaggio provvisorio (messa in riserva R13 o deposito preliminare D15). L'attività della ditta si svilupperà all'interno di un'area provvista di recinzione in muratura lungo il perimetro di tutta l'area di progetto; lungo il fronte strada, la recinzione è in muratura più soprastante ringhiera metallica.

Gli accessi allo stabilimento sono provvisti di cancello automatico; in prossimità di un accesso sarà installata una pesa a ponte elettronica di portata massima pari a 80 tonnellate, per il controllo dei quantitativi di materiali in ingresso ed in uscita.

In aggiunta alle misurazioni quantitative viene eseguito un controllo sulla documentazione che accompagna il materiale e sulla qualità dello stesso. Qualora risulti tutto conforme si procederà allo scarico nell'area destinata all'accettazione del rifiuto. Nel caso in cui le ulteriori verifiche risultassero positive si procederà con le successive fasi di scarico/carico, in caso contrario il materiale verrà respinto.

Il ciclo lavorativo si articolerà secondo le seguenti fasi:

- 1) Arrivo in sede dei rifiuti, controllo e accettazione;
- 2) Pesa dei cassoni e/o altri contenitori carichi di rifiuti;
- 3) Scarico dei rifiuti e/o dei cassoni contenenti rifiuti e loro stoccaggio provvisorio nelle apposite aree;
- 4) Allorché è stato raggiunto la massima capacità ricettiva, si procede al trasporto dei cassoni contenenti singole tipologie di rifiuto presso idonei centri di recupero e/o smaltimento;
- 5) Tutti i rifiuti pericolosi saranno stoccati dentro idonei contenitori di varie dimensioni, posti al di sotto della tettoia.

I contenitori utilizzati per lo stoccaggio provvisorio saranno differenti in base alla natura del rifiuto medesimo (liquido, solido, fangoso); per lo stoccaggio dei rifiuti solidi verranno utilizzati principalmente cassoni in lamiera di acciaio, del tipo "contenitore scarrabile", a cielo aperto, con porta posteriore a tenuta stagna con apertura basculante e bandiera con chiusura di sicurezza, con capacità di 30, 20, 10 e 5 mc. I rifiuti liquidi (principalmente oli) verranno invece stoccati all'interno di serbatoi in polietilene ad alta densità, a garanzia di una elevata tenuta meccanica e termica; i serbatoi utilizzati saranno tutti conformi alla vigente normativa e pertanto risulteranno provvisti di una doppia vasca: una interna per contenere il prodotto, una esterna con funzione di vasca di sicurezza e di contenimento perdite. Per

l'eventuale movimentazione dei contenitori verranno utilizzati muletti. All'interno dell'insediamento produttivo non è prevista alcuna selezione e/o lavorazione del rifiuto che, pertanto, esce dal centro di stoccaggio con le medesime caratteristiche tecniche con le quali è entrato.

L'intera area esterna (anche sotto tettoia) da adibire a viabilità o stoccaggio rifiuti sarà quindi caratterizzata da pavimentazione industriale (in conglomerato cementizio più spolvero di quarzo) previa posa di guaina in HDPE. Sui vari lati della viabilità interna è prevista una bordatura di cordoli retti o curvi in cls prefabbricati di contenimento delle aiuole o dei marciapiedi.

L'approvvigionamento idrico del centro sarà garantito da allaccio alla rete acquedottistica pubblica. Le acque di scarico verranno convogliate, tramite tubazioni interrato in PVC, nella pubblica rete fognante.

L'area scoperta di tutto l'insediamento industriale risulterà completamente pavimentata con pavimentazione industriale (conglomerato cementizio e spolvero di quarzo), il che impedisce l'infiltrarsi nel sottosuolo delle acque meteoriche di dilavamento; la parte non pavimentata sarà costituita da aiuole alberate provviste di cordolatura perimetrale ad impedire l'afflusso diretto delle acque meteoriche di dilavamento.

Le acque meteoriche di prima pioggia e quelle di dilavamento successive saranno stoccate in due distinte vasche interrate a tenuta stagna. Le acque di prima pioggia saranno accumulate ed allontanate da auto spurgo che provvederà al conferimento delle stesse presso impianti di depurazione autorizzati. Le acque meteoriche di dilavamento successive saranno sottoposte a trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione; quindi potranno essere riutilizzate nella rete idrica destinata all'abbattimento delle polveri, o in alternativa potranno essere scaricate sul suolo per l'irrigazione delle aree a verde.

La pendenza conferita alle aree pavimentate sarà tale da assicurare lo scorrimento delle acque di dilavamento verso griglie posizionate in corrispondenza dei cancelli di ingresso/uscita, da cui saranno convogliate all'interno delle suddette vasche.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area oggetto d'intervento (in N.C.T. del Comune di Galatina individuata al Foglio 74, mappali 350 e 355) è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale come "Zona industriale" e pertanto la localizzazione dell'impianto (già esistente e regolarmente autorizzato) è conforme alle disposizioni del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia.

La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate. Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l'intervento non interferisce con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.

L'intervento in esame si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato per il territorio comunale di Galatina. Esso risulta compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.).

Il sito di progetto è integrato in ambito territoriale caratterizzato da incolti, con modeste estensioni a seminativo e uliveto. Sono quasi del tutto assenti civili abitazioni, ad eccezione di uno sparuto numero di abitazioni a carattere stagionale e/o disabitate. Di contro l'area è inserita in un contesto industriale, con presenza di numerosi insediamenti produttivi, anche di discrete dimensioni. L'insediamento urbano più vicino è rappresentato dall'abitato di Galatina, la cui periferia settentrionale dista circa 800 metri.

Gli impatti ambientali della fase di cantiere avranno carattere di estrema temporaneità, che perdurerà esclusivamente nel breve periodo di esecuzione dei lavori. Le principali pressioni ambientali, che per via delle attività di cantiere edile e del traffico veicolare riguarderanno le componenti e fattori ambientali aria, rumore e rifiuti, sono da ritenersi trascurabili in relazione alla durata ed alla tipologia dei lavori a farsi.



Gli impatti potenziali attesi in fase di esercizio possono essere individuati in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi e per il trasporto dei rifiuti);
- produzione di rifiuti;
- traffico veicolare (circolazione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti da e per l'impianto, flusso veicolare delle utenze private).

Ai fini dell'abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse sono state previste misure passive (barriera arborea perimetrale, costituita da alberi ad alto fusto, pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizio della viabilità carrabile).

Le emissioni sonore non rappresentano un fattore d'impatto rilevante, tenuto conto della localizzazione dell'impianto e dell'assenza, nel suo immediato intorno, di recettori sensibili. La valutazione d'impatto acustico effettuata ai sensi della Legge n. 447/95 ha evidenziato che l'attività produttiva rispetta i limiti previsti dalla legge in oggetto.

A proposito del traffico veicolare indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali e dalla stessa attività del proponente.

Il sito d'insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività produttive. Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.

L'analisi svolta sui caratteri dell'area in esame ha evidenziato l'assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata l'ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto sarà inserito e preso atto delle modalità operative di esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, si ritiene poter escludere il proposto progetto dalla procedura di V.I.A., fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- la potenzialità dell'impianto nella futura configurazione risulta così determinata:

- stoccaggio istantaneo massimo: 572,65 tonnellate, suddivise in 550,15 t di rifiuti non pericolosi e 22,5 t di rifiuti pericolosi;
- capacità massima annua di trattamento (operazioni R13 e D15): 9.551 tonnellate, di cui 8.036 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 1.515 tonnellate di rifiuti pericolosi;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di

deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di stoccaggio) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- si dovrà provvedere al monitoraggio ambientale delle acque sotterranee, delle acque di scarico meteoriche, del suolo, della emissioni diffuse di polveri e del rumore, secondo modalità e frequenza indicate nel PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE (recante data del settembre 2015). In particolare, il controllo delle acque di falda sarà effettuato tramite il campionamento dei tre pozzi individuati dagli elaborati trasmessi dal Proponente con nota 19/11/2015;
- gli esiti del complessivo monitoraggio ambientale andranno trasmessi al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

#### Prescrizioni ARPA Puglia

- l'impianto dovrà essere adeguato ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2011, per la rilevazione delle radiazioni ionizzanti sui rifiuti metallici in ingresso, mediante idonei sistemi e relative modalità operative;
- devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di mitigare il rischio di diffusione delle polveri dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio;
- la pavimentazione di pertinenza dell'impianto dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza dal punto di vista dell'impermeabilizzazione e pulita costantemente con operazioni giornaliere;
- le aree di stoccaggio e di deposito devono essere contraddistinte da apposita cartellonistica e mantenute separate dalle aree adibite al deposito dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione;
- ai fini del monitoraggio degli scarichi i pozzetti per il prelievo dei campioni dovranno essere mantenuti puliti e in perfetta efficienza;
- le essenze arboree che verranno impiegate dovranno essere di tipo autoctono e di facile attecchimento; in caso di mancato attecchimento, di uno o più esemplari, gli stessi dovranno essere sostituiti;
- e campagne annuali di monitoraggio dovranno essere eseguite nelle reali condizioni di esercizio per certificare che l'attività risulta essere compatibile con i valori limite d'immissione acustica stabiliti dalla normativa vigente. Inoltre, tenuto conto che l'attività esplica i suoi effetti anche in "aree di tipo misto" secondo la zonizzazione acustica citata nella valutazione de quo, è necessario verificare anno per anno l'eventuale presenza di ricettori sensibili nelle vicinanze dell'impianto ed opportunamente effettuare misure in ambiente abitativo;
- qualora una delle valutazioni fonometriche dimostrasse il mancato rispetto dei valori limiti fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le immissioni sonore dell'attività suddetta entro i limiti normativi;

#### Prescrizioni ASL LECCE AREA NORD

- il box ufficio dovrà avere altezza non inferiore a metri 2,7 e superficie non inferiore a 9 mq al netto del servizio igienico e l'antibagno superficie non inferiore a 3,00 mq;
- la gestione dei reflui civili avverrà tramite allaccio alla rete pubblica o, in alternativa, in conformità con il Regolamento Regionale n.26/2011;
- sia data attuazione agli adempimenti previsti in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'impianto dovrà essere dotato di portale radiometrico per i rifiuti metallici in ingresso.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui

l'impianto si troverà inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, ritenuto che le emissioni derivanti dal funzionamento dell'impianto non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura di V.I.A..

Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:

1) affissione all'Albo Pretorio comunale di Galatina dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto, per quarantacinque giorni consecutivi a partire dallo 04/05/2015, senza che in detto periodo siano pervenute osservazioni;

2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. n. 57 del 23/04/2015;

senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

- dei pareri favorevoli all'intervento manifestati dal Comune di Galatina, da ARPA Puglia - DAP Lecce, da ASL LECCE Area Nord - SISP e da ASI Lecce;

Valutato:

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio così come proposto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il "Progetto di un centro di stoccaggio di rifiuti speciali da realizzarsi in Zona Industriale del Comune di Galatina" proposto da ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto le modifiche previste non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- l'efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata alla condizione che la società proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

• la potenzialità dell'impianto nella futura configurazione risulta così determinata:

- stoccaggio istantaneo massimo: 572,65 tonnellate, ripartite in 550,15 t di rifiuti non pericolosi e 22,5 t di rifiuti pericolosi;

- capacità massima annua di trattamento (operazioni R13 e D15): 9.551 tonnellate, di cui 8.036 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 1.515 tonnellate di rifiuti pericolosi;

• le tipologie di rifiuti ammissibili in impianto e le corrispettive quantità e operazioni di recupero e/o smaltimento, riguarderanno, con riferimento con riferimento all'Allegato D alla Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006:

• per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;

• le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;

• lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che

garantiscono la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di stoccaggio) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- si dovrà provvedere al monitoraggio ambientale delle acque sotterranee, delle acque di scarico meteoriche, del suolo, della emissioni diffuse di polveri e del rumore, secondo modalità e frequenza indicate nel PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE (recante data del settembre 2015). In particolare, il controllo delle acque di falda sarà effettuato tramite il campionamento dei tre pozzi individuati dagli elaborati trasmessi dal Proponente con nota 19/11/2015;
- gli esiti del complessivo monitoraggio ambientale andranno trasmessi al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

#### Prescrizioni ARPA Puglia

- l'impianto dovrà essere adeguato ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2011, per la rilevazione delle radiazioni ionizzanti sui rifiuti metallici in ingresso, mediante idonei sistemi e relative modalità operative;
- devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di mitigare il rischio di diffusione delle polveri dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio;
- la pavimentazione di pertinenza dell'impianto dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza dal punto di vista dell'impermeabilizzazione e pulita costantemente con operazioni giornaliere;
- le aree di stoccaggio e di deposito devono essere contraddistinte da apposita cartellonistica e mantenute separate dalle aree adibite al deposito dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione;
- ai fini del monitoraggio degli scarichi i pozzetti per il prelievo dei campioni dovranno essere mantenuti puliti e in perfetta efficienza;
- le essenze arboree che verranno impiegate dovranno essere di tipo autoctono e di facile attecchimento; in caso di mancato attecchimento, di uno o più esemplari, gli stessi dovranno essere sostituiti;
- le campagne annuali di monitoraggio dovranno essere eseguite nelle reali condizioni di esercizio per certificare che l'attività risulta essere compatibile con i valori limite d'immissione acustica stabiliti dalla normativa vigente. Inoltre, tenuto conto che l'attività esplica i suoi effetti anche in "aree di tipo misto" secondo la zonizzazione acustica citata nella valutazione de quo, è necessario verificare anno per anno l'eventuale presenza di ricettori sensibili nelle vicinanze dell'impianto ed opportunamente effettuare misure in ambiente abitativo;
- qualora una delle valutazioni fonometriche dimostrasse il mancato rispetto dei valori limiti fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le immissioni sonore dell'attività suddetta entro i limiti normativi;

#### Prescrizioni ASL LECCE AREA NORD

- il box ufficio dovrà avere altezza non inferiore a metri 2,7 e superficie non inferiore a 9 mq al netto del servizio igienico e l'antibagno superficie non inferiore a 3,00 mq;
- la gestione dei reflui civili avverrà tramite allaccio alla rete pubblica o, in alternativa, in conformità con il Regolamento Regionale n.26/2011;
- sia data attuazione agli adempimenti previsti in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'impianto dovrà essere dotato di portale radiometrico per i rifiuti metallici in ingresso;

- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque

denominato, necessaria per la realizzazione della nuova configurazione impiantistica;

- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";

- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. (ecomserviziambientali@pec.it), avente sede in Galatina, al Corso Re d'Italia n.51;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:

- COMUNE DI GALATINA (protocollo@cert.comune.galatina.le.it);
- ARPA PUGLIA - DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
- ASL LECCE - Area Nord (protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria  
Ing. Dario Corsini

---